L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma,

tra

l'Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue);

l'Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti (Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue);

la Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)

l'Associazione Generale Cooperative Italiane

e

la Federazione Italiana Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (FILCAMS-CGIL);

la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-CISL);

la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS-UIL)

in applicazione di quanto stabilito del Protocollo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 e dall'art. 181 del CCNL 3 dicembre 1994 si è stipulato la presente ipotesi di accordo della parte retributiva del CCNL per il biennio 1997-1998.

Art. 1.

A decorrere delle scadenze appresso indicate a tutto il personale qualificato verranno erogati i seguenti aumenti salariali non assorbibili ad integrazione di quelli di cui all'art. 143 del CCNL 3 dicembre 1994:

LIVELLI	DAL 1.1.97	DAL 1.1.98	DAL 1.7.98	TOTALE	
QUADRI	255	123.958	97.396	106.250	327.604
I	232	112.778	88.611	96.667	298.056

II	202	98.194	77.153	84.167	259.514
III	180	87.500	68.750	75.000	231.250
III	167	81.181	63.785	69.583	214.549
IV	155	75.347	59.201	64.583	199.131
IV	144	70.000	55.000	60.000	185.000
V	130	63.194	49.653	54.167	167.014
VI	100	48.611	38.194	41.667	128.472

Art. 2.

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e dalle date successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per ciascun livello d'inquadramento è la seguente:

LIVELLI		DAL 1.1.97	DAL 1.1.98	DAL 1.7.98
QUA DRI	255	1.643.724	1.741.120	1.847.370
I	232	1.495.469	1.584.080	1.680.747
II	202	1.302.087	1.379.240	1.463.407
III	180	1.160.276	1.229.026	1.304.026
III	167	1.076.480	1.140.265	1.209.848
IV	155	999.126	1.058.327	1.122.910
IV	144	928.221	983.221	1.043.221
V	130	837.977	887.630	941.797
VI	100	644.597	682.791	724.458

Art. 3.

Gli appartenenti all'ex 1° Super cui non è attribuita la qualifica di quadro, conserveranno il parametro 242 con i seguenti aumenti retributivi:

LIVELLI	DAL 1.1.97	DAL 1.1.98	DAL 1.7.98	TOTALE	
Ex 1° Super	242	117.639	92.431	100.833	310.903

Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 1997 e dalle date successivamente indicate, la paga base nazionale conglobata lorda per l'ex 1° Super, è la seguente:

LIVELLI	DAL 1.1.97	DAL 1.1.98	DAL 1.7.98	
Ex 1° Super	242	1.559.927	1.652.358	1.753.191

Gli aumenti salariali di cui al presente articolo verranno corrisposti agli apprendisti nelle misure percentuali previste dall'art. 72 CCNL 3 dicembre 1994 (vedi tabella n. 1 allegata).

Allegato n. 1
ELEMENTI RETRIBUTIVI RIFERITI AGLI APPRENDISTI
Paga base nazionale conglobata

Livello IV (par. 144)	Dal 1.1.1997	Dal 1.1.1998	Dal 1.7.1998
Primi 12 mesi	696.166	737.416	782.416
Successivi 12 mesi	788.988	835.738	886.738
Livello IV (par. 155)			
Primi 18 mesi	749.344	793.745	842.182
Successivi 18 mesi	849.257	899.578	954.473

ACCORDO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA.

L'anno 1996, il giorno 6 del mese di dicembre in Roma
tra

Associazione Nazionale delle Cooperative di Consumatori
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

Associazione Nazionale delle Cooperative fra Dettaglianti
(Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue)

Federazione Nazionale delle Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione Cooperative Italiane)

Associazione Italiana Cooperative di Consumo
(Associazione Generale Cooperative Italiane)

e

Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
(FILCAMS-C.G.I.L.)

Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo (FISASCAT-C.I.S.L.)

Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(UILTuCS-U.I.L.)

preso atto che:

- gli interventi realizzati per la ricerca del riequilibrio del sistema pensionistico obbligatorio spingono a considerare l'introduzione di forme di previdenza privata aggiuntive a quelle contemplate dal regime pubblico;
- l'attuale assetto legislativo della previdenza complementare - così come risulta dal D.lgs. n. 124/93 innovato dalla Legge n. 335/95 - evidenzia complessivamente un quadro di condizioni positive per la realizzazione dei fondi pensione complementari attraverso strumenti di natura contrattuale;
- le parti, con la dichiarazione sulla previdenza integrativa di cui al C.C.N.L. vigente, hanno espresso valutazione positiva sulla diffusione di forme di previdenza complementare

si concorda

di istituire una forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti delle imprese della distribuzione cooperativa, da attuare mediante un apposito Fondo Pensione Nazionale da costituire entro il 30 giugno 1997 finalizzato a realizzare un più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori stessi.

Il fondo avrà lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti pensionistici pubblici in forma di rendita e, limitatamente a quanto previsto dalle leggi, in forma di capitale sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati nonché dei

rendimenti conseguiti dai soggetti gestori.

La forma pensionistica complementare è rivolta ai lavoratori dipendenti (assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con contratto di formazione e lavoro) delle imprese rientranti nella sfera di applicazione del CCNL della distribuzione cooperativa nonché dalle imprese o rilevanti rami di azienda di cui all'allegato 5 del CCNL vigente.

Il Fondo ha carattere bilaterale. L'adesione del lavoratore al Fondo è volontaria e deve essere preceduta da una formale manifestazione di volontà nelle modalità disciplinate dallo Statuto del Fondo.

Il Fondo, costituito come Associazione riconosciuta e regolato dallo Statuto che verrà predisposto sulla base del presente accordo, avrà quali soci sia i lavoratori che i datori di lavoro aderenti allo stesso e verrà gestito attraverso organi paritetici, dei quali la formazione e le attribuzioni verranno definite nello Statuto del Fondo.

E' prevista la possibilità di adesione da parte di lavoratori dipendenti da società di settori affini.

Per settori affini si intendono quelli in cui vengono applicati CCNL sottoscritti dalle stesse OOSS dei lavoratori stipulanti il CCNL per i dipendenti di aziende della distribuzione cooperativa.

Dall'adesione del lavoratore al Fondo, una volta attivato, scaturisce l'obbligo contributivo a carico del lavoratore e delle imprese, a decorrere dal mese successivo la formalizzazione della volontà di adesione.

Il trattamento pensionistico complementare è finanziato con contribuzioni a carico delle imprese, del lavoratore e mediante l'utilizzo di quote del trattamento di fine rapporto di lavoro maturando.

In conformità all'art. 8 del D.lgs. n. 124/93 tutte le forme di contribuzione sono calcolate con riferimento alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR, nelle misure seguenti:

una contribuzione a carico del lavoratore pari allo 0,55% - di cui lo 0,05% a titolo di quota associativa - della retribuzione utile per il computo del TFR e un uguale versamento a carico del datore di lavoro.

Inoltre per i lavoratori già assunti è previsto il versamento del 50% del TFR maturando.

Per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 27 aprile 1993, in conformità a quanto contemplato dalla legislazione

vigente, è prevista la destinazione integrale del TFR maturando al Fondo pensione.

Compatibilmente con la normativa fiscale vigente, contribuzioni più elevate a carico del lavoratore saranno consentite nelle modalità previste dallo Statuto del Fondo. Dette contribuzioni potranno derivare anche da destinazione di quote del salario variabile, derivanti dalla contrattazione di secondo livello, non soggette a contribuzione obbligatoria ai sensi della legislazione vigente in materia.

L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata della adesione del lavoratore al Fondo costituito sulla base del presente accordo.

In costanza di rapporto di lavoro il lavoratore ha facoltà di disporre unilateralmente la cessazione della contribuzione a suo carico, fermo restando la prosecuzione del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso si determina automaticamente la cessazione della contribuzione a carico dell'impresa e di quella derivante dall'utilizzo del TFR.

Viene, infine, stabilito l'obbligo di effettuare un versamento al momento dell'adesione al Fondo a titolo di iscrizione, pari a lire 30.000 di cui lire 7.000 a carico del dipendente, le cui modalità di esecuzione verranno definite dal Regolamento del Fondo.

L'istituzione del Fondo Pensione per i lavoratori dipendenti della distribuzione cooperativa sarà realizzato in coerenza con il processo di definizione in atto del sistema di previdenza complementare nell'ambito del movimento cooperativo, nel rispetto delle prerogative che la legge attribuisce alle fonti istitutive e agli Organi del Fondo.

In questa ottica le parti si impegnano ad analizzare le esperienze di Fondi già esistenti nel settore al fine di valutare le opportunità di una loro destinazione per la realizzazione del trattamento previdenziale di cui al presente Accordo.

Entro 6 mesi le parti si impegnano a stipulare un apposito Accordo attuativo che disciplini le seguenti materie:

- le caratteristiche generali del Fondo;
- le modalità di adesione dei lavoratori e delle imprese, nel rispetto della libertà di adesione dei lavoratori stessi;
- le norme di avvio del Fondo e la relativa campagna promozionale;
- le modalità di contribuzione, nel rispetto degli importi definiti nel presente Accordo;
- le norme di costituzione e funzionamento degli

Organi Sociali del Fondo, nel rispetto della pariteticità degli organi (Assemblea dei delegati dei soci; Consiglio di Amministrazione; Collegio dei Revisori dei Conti);

- la costituzione di un Comitato di Garanti composto pariteticamente da rappresentanti delle parti stipulanti il presente Accordo;
- la cessazione del rapporto associativo e i relativi diritti degli Associati, fermo restando un periodo minimo di iscrizione al Fondo pari a 5 anni per il primo quinquennio di operatività del Fondo e, successivamente a tale termine, pari almeno a 3 anni;
- le caratteristiche delle prestazioni previdenziali, con particolare riferimento alla tipologia, ai requisiti per il diritto e alle modalità di erogazione;
- le modalità di utilizzo dei fondi pensione esistenti nel settore, anche al fine di valorizzare le opportunità e accelerare l'avvio del trattamento di previdenza complementare.

Nella stessa sede verranno sottoscritti l'Atto Costitutivo, lo Statuto e il Regolamento del Fondo e il regolamento elettorale per la formazione degli Organi Sociali.

Nella fase di avvio verrà creato un organismo paritetico di gestione con il compito di predisporre la campagna di promozione delle adesioni al Fondo.

Viene previsto un periodo di preadesione al fondo di 12 mesi a partire dalla data della sua costituzione.

Le parti individueranno gli strumenti nazionali e territoriali, a carattere bilaterale, di supporto alle attività del Fondo e per garantire un corretto e costante processo di informazione ai lavoratori.

Il fondo, così come costituito e regolamentato sulla base di quanto previsto dal presente accordo, rappresenta la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore. Pertanto, le Parti si impegnano a collaborare per la massima diffusione del Fondo, anche al fine di pervenire a una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore.

Le Parti si impegnano, altresì, ad incontrarsi preventivamente nel caso in cui dovessero prospettarsi difficoltà nello svolgimento di tale progetto.

In relazione alle modalità di impiego delle risorse finanziarie, fermo restando le competenze e le responsabilità degli Organi competenti, le parti individuano la necessità di valutare le opportunità di forme di investimento finalizzate allo sviluppo

produttivo e occupazionale della economia cooperativa.

Le parti convengono che la previdenza complementare collettiva costituisce materia di competenza della contrattazione collettiva nazionale.

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali correzioni o integrazioni del presente accordo di intesa richieste dagli Organi di Vigilanza competenti non pregiudicano la validità e l'applicabilità dell'intero accordo, ma impegnano le parti ad apportare al testo le correzioni con integrazioni necessarie.

Letto e sottoscritto

ANCC - Lega FILCAMS-CGIL

ANCD - Lega FISASCAT-CISL

FEDERCONSUMO - CCI UILTuCS-UIL

AGCI

DICHIARAZIONE A VERBALE

In relazione alla sottoscrizione del Protocollo di intesa regionale in materia di previdenza complementare da parte della Federazione Trentina delle Cooperative aderenti alla Confcooperative, Federconsumo-CCI ritiene necessario, a seguito della richiesta delle O.O.S.S., che le parti si impegnino a valutare i problemi di raccordo tra Fondo Nazionale di previdenza complementare del settore e l'iniziativa riguardante il Trentino Alto Adige.

FEDERCONSUMO-CCI

Legge 626 del 1994.

Le parti convengono sulla necessità di attivare la procedura di cui alla clausola di salvaguardia prevista dal punto 9 dell'accordo interconfederale 5/10/95 in materia di applicazione della Legge 626 nell'ambito Cooperativo.

Commissione Paritetica Nazionale per la classificazione dei lavoratori art. 42 CCNL.

Le parti decidono in applicazione di quanto previsto dall'art. 42

del CCNL di procedere entro il mese di gennaio 1997 alla nomina dei rappresentanti ivi previsti e di dar corso all'attività della commissione stessa entro il mese di febbraio 1997.

RETRIBUZIONE NAZIONALE - DISTRIBUZIONE COOP

PERIODO 1/1/97 - 31/12/98

Dal 1-1-97

Par. ccnl	Livelli	Paga Base	Conting.	Aumento	Totale	Par.	% di aum. per livello
255	Quadri	1.519.766	1.049.168	123.958	2.692.892	163,6	4,8
232	1° Liv.	1.382.691	1.043.318	112.778	2.538.787	154,2	4,6
202	2° Liv.	1.203.893	1.033.669	98.194	2.335.756	141,9	4.4
180	3° Liv.	1.072.776	1.026.175	87.500	2.188.491	132,8	4,2
167	3° Liv.	995.299	1.022.900	81.181	2.099.300	127,5	4,0
155	4° Liv.	923.779	1.018.328	75.347	2.017.454	122,6	3,9
144	4° Liv.	858.221	1.015.556	70.000	1.943.777	118,1	3,7
130	5° Liv.	774.783	1.011.072	63.194	1.849.049	112,3	3,5
100	6° Liv.	595.986	1.001.544	48.611	1.646.141	100,0	3,0
242	ex 1° S	1.442.288	1.046.973	117.639	2.606.900	158,4	4,7

Dal 1-1-98

Par. ccnl	Livelli	Paga Base	Conting.	Aumento	Totale	Par.	% di aum. per livello
255	Quadri	1.643.724	1.049.168	97.396	2.790.288	165,7	3,6
232	1° Liv.	1.495.469	1.043.318	88.611	2.627.398	156,0	3,5
202	2° Liv.	1.302.087	1.033.669	77.153	2.412.909	143,3	3,3
180	3° Liv.	1.160.276	1.026.175	68.750	2.255.201	133,9	3,1
167	3° Liv.	1.076.480	1.022.900	63.785	2.163.165	128,4	3,0
155	4°	999.126	1.018.328	59.201	2.076.655	123,3	2,9

	Liv.							
144	4° Liv.	928.221	1.015.556	55.000	1.998.777	118,7	2,8	
130	5° Liv.	837.977	1.011.072	49.653	1.898.702	112,7	2,7	
100	6° Liv.	644.597	1.001.544	38.194	1.684.336	100,0	2,3	
242	ex 1° S	1.559.927	1.046.973	92.431	2.699.331	160,3	3,5	

Dal 1-7-98

Par. ccnl	Livelli	Paga Base	Conting.	Aumento	Totale	Par.	% di aum. per livello
255	Quadri	1.741.120	1.049.168	106.250	2.896.538	167,8	3,8
232	1° Liv.	1.584.080	1.043.318	96.667	2.724.065	157,8	3,7
202	2° Liv.	1.379.240	1.033.669	84.167	2.497.076	144,7	3,5
180	3° Liv.	1.229.026	1.026.175	75.000	2.330.201	135,0	3,3
167	3° Liv.	1.140.265	1.022.900	69.583	2.232.748	129,4	3,2
155	4° Liv.	1.058.327	1.018.328	64.583	2.141.238	124,1	3,1
144	4° Liv.	983.221	1.015.556	60.000	2.058.777	119,3	3,0
	5° Liv.	887.630	1.011.072	54.167	1.952.869	113,1	2,9
100	6° Liv.	682.791	1.001.544	41.667	1.726.001	100,0	2,5
242	ex 1° S	1.652.358	1.046.973	100.833	2.800.164	162,2	3,7

Al 31-12-1998

Par. ccnl	Livelli	Paga Base	Conting.	Totale	Par. gen. 31-12-96	Par. gen. Gen	Diff. Par. per liv.	Totale % aum.
255	Quadri	1.847.370	1.049.168	2.896.538	168	160,8	7,0	12,2
232	1° Liv.	1.680.747	1.043.318	2.724.065	158	151,9	6,0	11,8
202	2° Liv.	1.463.407	1.033.669	2.497.076	145	140,1	4,6	11,2
180	3° Liv.	1.304.026	1.026.175	2.330.201	135	131,4	3,6	10,6
167	3°	1.209.848	1.022.900	2.232.748	129	126,3	3,0	10,3

Liv. 155 4°	1.122.910	1.018.328	2.141.238	124	121,6	2,5	9,9
Liv. 144 4°	1.043.221	1.015.556	2.058.777	119	117,3	2,0	9,6
Liv. 130 5°	941.797	1.011.072	1.952.869	113	111,8	1,4	9,1
Liv. 100 6°	724.457	1.001.554	1.726.001	100	100,0	0,0	7,8
Liv. 242 ex 1° S	1.753.191	1.046.973	2.800.164	162	155,8	6,4	12,0